



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO RENDICONTUALE E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI FORMATIVI COFINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO, A SUPPORTO TECNICO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

ART. 2 - CONTENUTI TECNICI DELLE FUNZIONI APPALTATE

ART. 3 - CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 4 - PRODOTTI RICHIESTI

ART. 5 - PARAMETRI DI COSTO

ART. 6 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

ART. 9 - PAGAMENTI

ART. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 12 - RECESSO

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 14 - NORME CHE REGOLANO L'APPALTO

ART. 15 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

ART. 16 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

ART. 17 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

ART. 18 - FORO COMPETENTE

ART. 19 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

ART. 20 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 21- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

La presente gara ha per oggetto l'attività di supporto tecnico dell'Autorità di gestione del Fondo sociale europeo per la Programmazione 2007/2013, nel controllo rendicontuale e finanziario degli interventi formativi affidati in gestione ai Soggetti attuatori, ai sensi del capo II sezione I del regolamento, emanato con d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. (di seguito regolamento provinciale Fse).

Nello specifico, il servizio prevede la verifica delle seguenti tipologie di consuntivi di gestione, relativi agli interventi formativi attuati dai soggetti attuatori:

- A. soggetti privati;
- B. soggetti pubblici.

L'amministrazione, per la realizzazione del servizio appaltato, mette a disposizione un l'importo massimo di euro 197.909,84 (oltre ad IVA nella misura di legge), così suddiviso:

- a) controllo rendicontuale di indicativi n. 287 interventi formativi, mediante verifica del consuntivo di gestione (Soggetti gestori privati): euro 111.106,56 (oltre all'IVA nella misura di legge);
- b) controllo rendicontuale di indicativi n. 283 interventi formativi, mediante verifica del consuntivo di gestione - procedura semplificata (Soggetti pubblici): euro 69.590,16 (oltre ad IVA nella misura di legge);
- c) controllo rendicontuale di indicativi n. 42 interventi formativi, mediante verifica del consuntivo di gestione – procedura completa (Soggetti pubblici): euro 17.213,11 (oltre ad IVA nella misura di legge).

Con riferimento ai controlli di cui alla lettera a), si precisa che:

- a.1) per la verifica di indicativi di n. 65 consuntivi di gestione (presentati da Soggetti gestori privati) con un valore totale rendicontato fino a euro 4.999,99 saranno riconosciuti, per ogni verifica, euro 286,89 (oltre all'IVA nella misura di legge) cadauno – per un totale di euro 18.647,54 (oltre ad IVA nella misura di legge);
- a.2) per la verifica di indicativi n. 58 consuntivi di gestione (presentati da Soggetti gestori privati) con un valore totale rendicontato compreso tra 5.000,00 e 9.999,99 euro saranno riconosciuti, per ogni verifica, euro 327,87 (oltre all'IVA nella misura di legge) cadauno – per un totale di euro 19.016,39 (oltre all'IVA nella misura di legge);
- a.3) per la verifica di indicativi n. 88 consuntivi di gestione (presentati da Soggetti gestori privati), con un valore totale rendicontato compreso tra 10.000,00 e 19.999,99 euro, saranno riconosciuti, per ogni verifica, 409,84 euro (oltre all'IVA nella misura di legge) cadauno – per un totale di euro 36.065,57 (oltre ad IVA nella misura di legge);
- a.4) per la verifica di indicativi n. 76 consuntivi di gestione (presentati da Soggetti gestori privati) con un valore totale rendicontato superiore a euro 19.999,99, saranno riconosciuti, per ogni verifica, euro 491,80 (oltre all'IVA nella misura di legge) cadauno – per un totale di euro 37.377,05 (oltre ad IVA nella misura di legge).

Con riferimento ai controlli di cui alla lettera b), si precisa che:

- b.1) per la verifica di indicativi n. 283 rendiconti di spesa - procedura semplificata - presentati da Soggetti pubblici (qualsiasi valore rendicontato) saranno riconosciuti, per ogni verifica, euro 245,90 (oltre all'IVA nella misura di legge) cadauno – per un totale di euro 69.590,16 (oltre all'IVA nella misura di legge).

Con riferimento ai controlli di cui alla lettera c), si precisa che:

- c.2) per la verifica di indicativi n. 42 rendiconti di spesa – procedura completa -(estratti a campione dall'amministrazione) presentati da Soggetti pubblici, saranno riconosciuti, per ogni verifica, euro 409,84 (oltre all'IVA nella misura di legge) cadauno – per un totale di euro 17.213,11 (oltre all'IVA nella misura di legge);

l'amministrazione riconoscerà pertanto al soggetto aggiudicatario un corrispettivo per ogni intervento verificato in funzione della tipologia del soggetto presentante il consuntivo di gestione (soggetto privato o pubblico) e per classe di valore del medesimo (soggetti privati) o per categoria (verifica semplificata o verifica completa per soggetti pubblici).

ART. 2 - CONTENUTI TECNICI DELLE FUNZIONI APPALTATE

Le attività di supporto tecnico all'Autorità di gestione del Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Trento per la Programmazione 2007/2013, nel controllo rendicontuale e finanziario degli interventi formativi affidati in gestione ai Soggetti attuatori, oggetto del presente appalto si sostanziano:

- a) nel controllo della documentazione trasmessa dai Soggetti attuatori in sede di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei corsi di formazione, previsto dall'art. 22 del d.p.p. 9 maggio 2008. n. 18-125/Leg;
- b) nel controllo della corretta tenuta dei registri di corso e delle presenze degli allievi e dei docenti (da effettuarsi presso la sede dei Soggetti attuatori);
- c) nel controllo del rispetto delle direttive provinciali impartite ai Soggetti attuatori;
- d) nel controllo sui titoli che comprovano le spese sostenute (da effettuarsi presso la sede dei Soggetti attuatori);
- e) nella determinazione del finanziamento ammissibile a seguito delle attività di verifica, suddiviso tra spese dirette e indirette;
- f) nel controllo del rispetto dei criteri di imputazione di cui all'art. 25 del sopra menzionato regolamento e di cui alla normativa di attuazione di riferimento per l'annualità oggetto di verifica;
- g) nell'elaborazione di una relazione sui risultati delle procedure di verifica, contenente il verbale di verifica;
- h) nell'imputazione a sistema informativo delle risultanze dell'attività di verifica rendicontuale;
- i) nel rilascio dell'attestazione prevista dall'art. 42, comma 3 del regolamento di contabilità, emanato con d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.

Tutte le attività sopraindicate devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, del già citato regolamento provinciale Fse, delle schede di programmazione Fse, dei bandi e dei criteri di attuazione Fse emanati dall'amministrazione provinciale. Detta documentazione è reperibile sul sito web www.fse.provincia.tn.it.

Nell'espletamento del presente servizio deve essere in particolare verificato il rispetto delle seguenti disposizioni provinciali definite per l'attuazione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo:

- "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013", approvati con deliberazione della Giunta Provinciale di data 3 giugno 2011, n. 1180;
- "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013," approvati con deliberazione della Giunta Provinciale 14 settembre 2012, n. 1928;
- l'ulteriore normativa di attuazione che dovesse essere approvata successivamente alla data di aggiudicazione del presente appalto.

Le attività di controllo si differenziano a seconda che la verifica venga realizzata nei confronti di:

- A. soggetti privati
- B. soggetti pubblici

A. Soggetti privati

Le attività di controllo, che devono essere svolte presso la sede del soggetto privato attuatore delle attività formative, sono le seguenti:

- A.1) controllo di tutta la documentazione di rendicontazione previsto dall'art. 22 del d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg;
- A.2) controllo che la data di completamento del progetto sia conforme alle indicazioni contenute nella normativa provinciale;
- A.3) controllo degli scostamenti fra il rendiconto delle spese e il preventivo finanziario;
- A.4) controllo della natura delle spese ammissibili, del rispetto parametri e delle soglie di costo ai sensi dell'art. 25 del d.p.p. n. 18-125/Leg 9 maggio 2008;
- A.5) riscontro mediante i registri di corso della correttezza dei riepiloghi presentati dal soggetto attuatore in relazione alle ore di presenza degli allievi e del personale coinvolto nella realizzazione dell'intervento formativo;
- A.6) controllo della quadratura dell'ultimo estratto del conto corrente bancario utilizzato dal soggetto attuatore per gestione finanziaria delle azioni FSE con i rendiconti di spesa presentati dal medesimo soggetto (costi diretti);
- A.7) esame integrale della documentazione di spesa in originale riferibile a costi diretti (fatture, note, ricevute, contratti e lettere di incarico, fogli paga, titoli di viaggio di servizi pubblici, bonifici, estratti conto bancari, ecc.), ai fini del controllo della effettività della spesa;
- A.8) per i documenti di spesa che riguardano l'acquisto o la predisposizione di materiali didattici, verifica dell'esistenza e dell'avvenuta ricezione da parte degli allievi di copia del materiale stesso;
- A.9) esame delle singole spese dirette ha per oggetto la regolarità formale del documento, l'inerenza della spesa all'intervento sul quale è imputata, la sua riconoscibilità secondo la normativa comunitaria, nazionale e provinciale applicabile, il suo effettivo sostenimento nei termini previsti dal periodo di programmazione comunitaria di riferimento, nonché dal provvedimento provinciale di approvazione del finanziamento;
- A.10) esecuzione di riscontri nella contabilità del soggetto attuatore, qualora necessari per la certificazione dell'ammissibilità della spesa;
- A.11) verifica che le spese indirette forfetarie imputate a rendiconto siano conformi ai parametri quantitativi previsti dalla normativa provinciale da computare in sede definitiva solo in fase di approvazione dei costi diretti;
- A.12) verifica che i documenti originali visionati, esclusi quelli inerenti i costi indiretti, siano contrassegnati con un timbro che individui le quote di spesa imputate;
- A.13) elaborazione di una relazione finale descrittiva della verifica (verbale di verifica), ed eventuale assunzione delle controdeduzioni da parte del soggetto attuatore rispetto alle spese ritenute non ammissibili;
- A.14) determinazione dell'importo complessivo ammissibile a rendiconto, supportato da un elaborato che dia conto delle spese stralciate sulle singole voci;
- A.15) rilascio dell'attestazione di cui all'art. 42, comma 3, del regolamento di contabilità, emanato con d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18/48 Leg.

B. Soggetti pubblici

Le attività di controllo, che devono essere svolte presso la sede del soggetto attuatore pubblico delle attività formative, sono le seguenti (procedura semplificata punti da B.1 a B.10):

- B.1) controllo di tutta la documentazione di rendicontazione di cui all'art. 22 del d.p.p 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg;
- B.2) controllo che la data di completamento del progetto sia conforme alle indicazioni contenute nella normativa provinciale;
- B.3) controllo degli scostamenti fra il rendiconto delle spese e il preventivo finanziario;
- B.4) riscontro mediante i registri di corso della correttezza dei riepiloghi presentati dal soggetto gestore in relazione alle ore di presenza degli allievi e del personale coinvolto nella realizzazione dell'intervento formativo;
- B.5) controllo della quadratura dell'ultimo estratto del conto corrente bancario utilizzato dal soggetto attuatore per gestione finanziaria delle azioni FSE con i rendiconti di spesa presentati dal medesimo soggetto (costi diretti);
- B.6) esecuzione di riscontri nella contabilità del soggetto attuatore, qualora necessari ai fini della certificazione dell'ammissibilità della spesa;
- B.7) verifica che le spese indirette forfetarie imputate a rendiconto siano conformi ai parametri quantitativi previsti dalla normativa provinciale da computare in sede definitiva solo in fase di approvazione dei costi diretti;
- B.8) elaborazione di una relazione finale descrittiva della verifica (verbale di verifica), ed eventuale assunzione delle controdeduzioni da parte del soggetto attuatore rispetto alle spese ritenute non ammissibili;
- B.9) determinazione dell'importo complessivo ammissibile a rendiconto, supportato da un elaborato che dia conto delle spese stralciate sulle singole voci;
- B.10) rilascio dell'attestazione prevista dall'art. 42, comma 3 del regolamento di contabilità, emanato con d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18/48 Leg.

Limitatamente a un campione pari al 10% degli interventi formativi e, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione appaltante, le ulteriori attività di controllo previste e da realizzarsi presso la sede del soggetto attuatore, sono le seguenti (procedura completa punti da B.1 a B.15):

- B.11) controllo della natura delle spese ammissibili, del rispetto parametri e delle soglie di costo ai sensi dell'art. 25 del d.p.p. 9 maggio 2008 n. 18-125/Leg;
- B.12) esame integrale della documentazione di spesa in originale riferibile a costi diretti (fatture, note, ricevute, contratti e lettere di incarico, fogli paga, titoli di viaggio di servizi pubblici, bonifici, estratti conto bancari, ecc.), ai fini del controllo della effettività della spesa;
- B.13) per i documenti di spesa che riguardano l'acquisto o la predisposizione di materiali didattici, verifica dell'esistenza e dell'avvenuta ricezione da parte degli allievi di copia del materiale stesso;
- B.14) esame delle singole spese dirette ha per oggetto la regolarità formale del documento, l'inerenza della spesa all'intervento sul quale è imputata, la sua riconoscibilità secondo la normativa comunitaria, nazionale e provinciale applicabile, il suo effettivo sostenimento nei termini previsti dal periodo di programmazione comunitaria di riferimento, nonché dal provvedimento provinciale di approvazione del finanziamento;
- B.15) i documenti originali visionati, esclusi quelli inerenti costi indiretti, debbono essere contrassegnati con un timbro che individui le quote di spesa imputate.

L'amministrazione mantiene la piena titolarità e responsabilità delle seguenti attività:

- a. ricevimento da parte dei Soggetti attuatori del rendiconto previsto dall'art. 22 del sopraccitato regolamento;
- b. coordinamento dell'organizzazione delle verifiche presso la sede dei Soggetti attuatori;

- c. approvazione delle verifiche;
- d. gestione del contenzioso sulle verifiche;
- e. liquidazione e pagamento dei saldi dei finanziamenti riconosciuti a rendiconto e recupero di somme liquidate in eccedenza a titolo di acconto;
- f. front office di consulenza ai soggetti attuatori delle attività formative.

Nel caso di dubbio circa l'interpretazione della normativa applicabile all'intervento oggetto di verifica, il soggetto aggiudicatario deve riferirsi alla struttura competente in materia di Fondo sociale europeo. Qualora vi siano spese non debitamente documentate, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad acquisire direttamente, entro 20 giorni dalla data di comunicazione al soggetto attuatore, la documentazione di spesa.

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche, il soggetto aggiudicatario rilevi costi inammissibili al rimborso secondo la normativa applicabile all'intervento oggetto di verifica, è tenuto ad acquisire le controdeduzioni scritte da parte del soggetto attuatore, qualora quest'ultimo non concordi con gli esiti del controllo.

L'espletamento del servizio dovrà prevedere il raccordo periodico e sistematico dell'aggiudicatario con i referenti della Provincia autonoma di Trento responsabili dell'attuazione e rendicontazione delle attività formative a cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

ART. 3- CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il gruppo di lavoro addetto alle verifiche deve essere composto da esperti in contabilità sia pubblica che privata, senior e junior, con adeguato titolo di studio ed esperienza professionale in campo economico e finanziario, nonché specifica conoscenza nel controllo e revisione di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo o di altri fondi strutturali, se necessario supportate da esperti tributari e fiscali.

Le verifiche da effettuarsi presso le sedi dei soggetti attuatori devono prevedere la compresenza di almeno 2 (due) incaricati del soggetto aggiudicatario.

L'attività di fotocopiatura dei fascicoli gestionali e dei rendiconti conservati presso l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo è a carico del soggetto aggiudicatario; i fascicoli originali non potranno essere spostati dalla predetta sede.

Le verifiche rendicontuali presso i Soggetti attuatori devono essere realizzate entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione della documentazione (rendiconto e fascicolo gestionale) da parte del Servizio provinciale competente (sono esclusi dal conteggio i giorni di mora per l'acquisizione di documentazione mancante o per eventuali pareri richiesti all'amministrazione).

In caso di circostanze che rendano obbligata, da parte dell'amministrazione provinciale, la concentrazione delle attività di verifica in un ristretto arco temporale e che determinano pertanto l'impossibilità di rispettare la scadenza di cui all'alinea precedente, la medesima amministrazione si riserva di definire un calendario di verifiche che consenta comunque la conclusione dell'attività entro i termini previsti per l'esecuzione del servizio.

Tutte le attività oggetto dell'appalto devono essere realizzate entro i termini concordati per iscritto con gli uffici provinciali competenti e nel rispetto dei vincoli sopra descritti.

Luogo principale di esecuzione del servizio è il territorio della Provincia autonoma di Trento, ferma restando la possibilità di individuare attività che richiedano di essere eseguite in sedi extra provinciali. Le relative spese di trasporto, vitto e alloggio delle risorse professionali impiegate sono a esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Per l'espletamento del presente servizio, l'amministrazione provinciale fornirà al soggetto aggiudicatario le credenziali per l'accesso web al proprio Sistema Informativo; in tale Sistema il soggetto aggiudicatario dovrà inserire i dati relativi agli esiti delle verifiche effettuate. I costi di connessione rimangono a esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà inoltre operare con ampia flessibilità rispetto all'evoluzione del quadro normativo e regolamentare che potrebbe intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente servizio, emerga la necessità di affidare ulteriori prestazioni, esse potranno essere affidate alle medesime condizioni stabilite nell'offerta, entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto secondo quanto previsto dall'art. 29 della l.p. n. 23/90.

Inoltre, il soggetto aggiudicatario, nello svolgimento del servizio, deve tener conto della possibilità di variazione delle attività in relazione all'emergere di situazioni problematiche o condizioni per le quali, in accordo con il committente, si rilevi una diversa priorità rispetto a quelle precedentemente previste.

L'attività lavorativa dell'appaltatore sarà esperita in assenza di quella del committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono pari a zero.

ART. 4 - PRODOTTI RICHIESTI

L'aggiudicatario deve consegnare all'amministrazione provinciale la seguente documentazione:

- in duplice copia, per ciascun intervento formativo verificato:
 1. la relazione sui risultati delle procedure di verifica, contenente un verbale sottoscritto dagli esperti incaricati del controllo e dai rappresentanti del soggetto attuatore presenti al momento della verifica, che deve riportare l'indicazione di tutti i singoli controlli eseguiti, l'importo massimo riconoscibile, il dettaglio delle eventuali spese considerate inammissibili e la relativa motivazione, nonché le eventuali controdeduzioni espresse dal soggetto attuatore;
 2. l'attestazione, prevista al comma 3 dell'art. 42 del regolamento di contabilità, emanato con d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.;
- con cadenza bimestrale:

un rapporto sull'attività svolta, con l'elencazione delle verifiche concluse sulle singole attività; detti rapporti costituiscono la base per gli stati d'avanzamento bimestrali di cui al successivo art. 9;
- con cadenza annuale:

una relazione che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate; detta relazione costituisce la base per il pagamento del saldo dell'attività svolta di cui al successivo art. 9.

Tutti i prodotti realizzati e le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento.

ART. 5 - PARAMETRI DI COSTO

I costi vanno commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alla professionalità richiesta nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali.

ART. 6- DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di risorse esperte in contabilità pubblica e privata: senior e junior, con adeguata esperienza professionale in campo economico e finanziario, nonché specifica conoscenza nel controllo e revisione di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo o di altri fondi strutturali, se necessario supportate da esperti tributari e fiscali.

In ogni caso, il gruppo di lavoro deve avere almeno la seguente composizione minima:

- a) n. 1, responsabile del servizio, con almeno 5 (cinque) anni di esperienza professionale nell'attività di controllo e revisione di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo o di altri fondi strutturali;
- b) n. 2 revisori senior con esperienza di almeno 3 (tre) anni di esperienza professionale nell'attività di controllo e revisione di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo o di altri fondi strutturali;
- c) n. 2 revisori junior con esperienza di almeno 1 (uno) anno nell'attività di controllo e revisione contabile.

L'offerta deve indicare la composizione del gruppo di lavoro, anche con riferimento agli eventuali profili aggiuntivi e riportare l'esperienza professionale, espressa in anni, maturata da ciascun componente nelle materie oggetto della funzione di riferimento.

Per ogni risorsa facente parte del gruppo di lavoro deve essere fornito il curriculum vitae sottoscritto in originale dall'interessato. **I curriculum non sottoscritti in originale non saranno oggetto di valutazione.**

Il gruppo di lavoro indicato dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta non può essere modificato, né nel numero complessivo, né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso da parte della committenza. In questa ultima ipotesi l'aggiudicatario deve formulare specifica e motivata richiesta, indicando i nominativi e le referenze dei soggetti che intende proporre in sostituzione; tali nuovi componenti devono possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli da sostituire e, pertanto, all'atto della richiesta di sostituzione deve essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti.

L'attesa dell'autorizzazione da parte della committenza non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte; qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione da parte della committenza.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Nello svolgimento delle attività previste l'aggiudicatario si obbliga a:

- espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando esclusivamente il proprio personale dipendente e/o propri soci e/o collaboratori;
- consentire gli opportuni controlli e ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari della Provincia o delle autorità statali e comunitarie;
- rispettare i minimi del C.C.N.L. di categoria (dipendenti studi professionali – CONSILP) per il personale impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione;
- osservare ogni altra normativa vigente, o emanata in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori o che abbia comunque applicabilità con il servizio di cui trattasi. Le relative spese sono a carico del soggetto aggiudicatario, quale onere di contratto e pertanto comprese nel prezzo dell'appalto, come risulta dall'offerta presentata;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
- non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

Qualora l'aggiudicatario, nel corso dell'esecuzione del servizio, si trovi a verificare rendiconti di spesa relativi a interventi formativi attuati nell'ambito del Programma Operativo del Fondo

sociale europeo della Provincia autonoma di Trento 2007/2013, da propri clienti ovvero anche in partenariato, da soggetti appartenenti a network nazionali o internazionale di cui sia parte anche il soggetto aggiudicatario (ancorché si tratti di soggetti giuridicamente e finanziariamente distinti dall'aggiudicatario), **si impegna a segnalarlo immediatamente all'amministrazione**. La verifica e la certificazione di tali attività non potrà essere, infatti, realizzata dal soggetto aggiudicatario.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio verrà affidato con decorrenza dalla stipula del contratto e fino al 30 settembre 2015, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula contrattuale.

Il contratto, stipulato nelle forme dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 23/1990, sarà perfetto ed efficace a seguito dell'avvenuta conoscenza da parte dell'amministrazione della relativa accettazione da parte dell'aggiudicatario. L'avvio dell'attività di cui al presente servizio potrà avvenire soltanto previa specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione.

Il servizio dovrà essere svolto con la tempistica indicata di volta in volta dall'amministrazione.

ART. 9 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, come segue:

- una o più quote per un importo che copra il 85% del costo complessivo dell'affidamento, sulla base di stati di avanzamento bimestrali delle attività svolte che includano un rapporto delle verifiche concluse (di cui all'art. 4);
- il saldo del 15% al termine di tutte le attività dell'anno di riferimento sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate (di cui all'art 4).

L'importo del contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate.

L'amministrazione procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa in capo al soggetto aggiudicatario.

ART. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità concordati con l'Autorità di gestione del Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle singole attività comporta il pagamento di una penale di importo corrispondente al 0,2% per ogni giorno di ritardo o modalità contestata fino a concorrenza del 10% dell'importo aggiudicato.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile e ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., dandone preavviso scritto all'aggiudicatario con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di risoluzione, fatto salvo il diritto in capo alla stessa amministrazione di richiedere all'aggiudicatario inadempiente il risarcimento del danno ai sensi del codice civile, qualora:

- a) accerti che il soggetto aggiudicatario non esegua i servizi conformemente a quanto contenuto negli atti di gara e tale circostanza sia stata contestata, al soggetto aggiudicatario, per iscritto per più di due volte;
- b) l'aggiudicatario si renda colpevole, nell'esecuzione del contratto, di frode, grave negligenza o contravvenzione agli obblighi e condizioni stabiliti nel capitolato;

- c) qualora vengano meno i requisiti minimi richiesti per la prestazione del servizio, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subappalto totale o parziale del servizio in oggetto;
- e) si accerti la diffusione o la vendita a terzi di dati, di informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto e/o di ogni altra informazione riguardante la Provincia autonoma di Trento di cui il soggetto aggiudicatario sia venuto in possesso, nonché per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel d.lgs. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

L'amministrazione potrà risolvere unilateralmente il contratto d'appalto qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle disposizioni contenute nell'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" delle legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del codice civile in materia.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 della legge provinciale 23/1990 per quanto applicabili.

ART. 12- RECESSO

E' facoltà dell'amministrazione recedere dal contratto ai sensi dell' art. 1373 del codice civile in qualsiasi momento, anche se è già iniziata la prestazione del servizio. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 14 - NORME CHE REGOLANO L'APPALTO

L'appalto è regolato dal presente capitolato, dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate, nonché dalla legge provinciale n. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e s.m.

Il soggetto aggiudicatario ha altresì l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge vigente o che sarà emanata in corso d'opera, che trovi applicazione al servizio in oggetto.

ART. 15 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato speciale d'appalto;
- il bando e l'invito di gara;
- le offerte tecnica ed economica presentate dal soggetto aggiudicatario, corredate della documentazione indicata negli atti di gara.

ART. 16 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per almeno 120 giorni naturali consecutivi a datare dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta nell'ambito della presente gara.

ART. 17 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti realizzati quali elaborati, relazioni, le banche dati che verranno realizzate o implementate e ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento; pertanto resta assolutamente precluso all'aggiudicatario ogni uso o divulgazione anche parziale dei prodotti realizzati, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza una preventiva autorizzazione dell'amministrazione.

L'aggiudicatario esonera la Provincia autonoma di Trento da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione contrattuale.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'amministrazione appaltante e l'appaltatore in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sarà di competenza esclusiva del Foro di Trento.

Non è ammessa la facoltà di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie in relazione al presente contratto.

ART. 19 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'offerta presentata, alle condizioni tutte del presente contratto, si intende accettata dall'aggiudicatario, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi. Ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. il contratto non è soggetto a revisione prezzi.

ART. 20 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. non è ammessa la cessione del contratto. E' altresì vietato il subappalto totale o parziale del servizio.

L'inosservanza di tali divieti determina la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI

Il soggetto aggiudicatario, in sede di stipulazione del contratto riconosce e dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto comprendono dati personali e/o sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare, in sede di stipulazione del contratto, i soggetti incaricati del trattamento stesso, indicando una persona fisica referente per la parte "protezione dei dati personali"; deve inoltre presentare un piano per il trattamento e la sicurezza dei dati.

Il soggetto aggiudicatario deve essere tenuto ad istituire il proprio personale, affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, siano considerati riservati e come tali trattati.